



Comune di Meta (NA)

Il Ministero invita il Comune alla revoca dell'ordinanza, il Giudice di Pace accoglie il ricorso del camperista, il Sindaco persevera, creando oneri ai propri cittadini, al Ministero e alla macchina della giustizia.

Prosegue dal 2012 l'azione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti nei confronti del Comune di Meta (NA) che con ordinanza palesemente illegittima (n. 104/2002) ha vietato il transito alle autocaravan in un tratto di Corso Italia. In sintesi, alla base della limitazione imposta vi è l'esigua ampiezza della carreggiata. La motivazione addotta appare generica, l'ordinanza non è supportata da risultanze istruttorie ed è illogica. Infatti, non si comprende perché a fronte di criticità connesse alla larghezza della strada sia stato istituito un divieto per tipologie di veicoli anziché per tutti i veicoli aventi una larghezza incompatibile con quella della strada. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già invitato l'amministrazione a revocare il provvedimento e rimuovere la segnaletica peraltro confondente. Anche il Giudice di pace di Sorrento ha ritenuto illegittima l'ordinanza del Comune di Meta n. 104/2002 e l'ha disapplicata accogliendo il ricorso di un camperista sanzionato. Nonostante ciò, l'amministrazione difende strenuamente la legittimità del proprio provvedimento costringendo l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a chiedere nuovamente l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che conferma l'invito alla revoca dell'ordinanza n. 104/2002 prospettando un'azione di diffida ai sensi dell'articolo 45 del codice della strada.

La presente relazione è stata inviata ai seguenti destinatari perché l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è sempre di supporto e mai di contrapposizione agli enti proprietari e/o gestori della strada. Infatti, l'analisi del provvedimento è un ausilio prezioso per l'ente locale che, nella visione di buon governo, deve revocare tempestivamente il provvedimento emesso al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.

comune.meta@asmepec.it

Rocco Borelli poliziamunicipale.meta@asmepec.it Comandante Polizia Municipale

Rina Paolotti segreteria.meta@asmepec.it Responsabile Dipartimento I Settore I, Politiche sociali e servizi alla persona, Comunicazione, Pari Opportunità, Pubblica Istruzione, Segreteria ed Affari Generali

Dr. Nicola Castellano nicola.castellano@comune.meta.na.it Responsabile Dipartimento I Settore III, Affari Legali, Contenzioso, Cultura, Turismo e Spettacolo

Di seguito - in sintesi - le azioni messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di circolazione delle autocaravan nel Comune di Meta.

17 agosto 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di intervenire nei confronti del Comune di Meta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, D.P.R. 495/1992 valutando la legittimità dell'ordinanza n. 104/2002.

28 novembre 2012

Con nota prot. 6714 del 28 novembre 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede al comune di Meta di trasmettere una rappresentazione della segnaletica stradale istituita con ordinanza n. 104/2002 e chiarire le motivazioni del provvedimento.

14 dicembre 2012

Con nota prot. 18119 del 14 dicembre 2012, il Comune di Meta comunica al Ministero che l'ordinanza n. 104/2002 è in vigore e che si rende necessaria per ragioni di sicurezza stradale perché la circolazione dei 'mezzi pesanti' non sarebbe agevole nel tratto di strada interessato dal provvedimento.

29 maggio 2013

Con nota prot. 2935 del 29 maggio 2013, il Ministero invita il Comune di Meta a revocare l'ordinanza n. 104/2002 e rimuovere la segnaletica.

7 ottobre 2013

Con nota prot. 13827 del 7 ottobre 2013 indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Meta insiste nel sostenere la legittimità dell'ordinanza n. 104/2002

4 novembre 2014

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per il tramite dell'Avv. Assunta Brunetti, chiede al Comune di Meta il provvedimento di revoca dell'ordinanza n. 104/2002 in ottemperanza alla nota ministeriale prot. 2935 del 29 maggio 2013.

21 novembre 2014

Con nota prot. 17452 del 21 novembre 2014, il Comune comunica all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che, non avendo ricevuto ulteriori riscontri da parte del Ministero, l'ordinanza n. 104/2002 deve ritenersi legittima e così anche la relativa segnaletica.

15 dicembre 2014

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per il tramite dell'Avv. Assunta Brunetti, chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di diffidare il Comune di Meta alla rimozione della segnaletica istituita con ordinanza n. 104/2002 previa revoca del provvedimento.

5 febbraio 2015

Con nota prot. 505 del 5 febbraio 2015, il Ministero delle Infrastrutture ribadisce il contenuto della precedente nota prot. 2935 del 29 maggio 2013 ritenendo superflue le precisazioni ricevute dal Comune e sollecitando la revoca dell'ordinanza n. 104/2002.

25 marzo 2015

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per il tramite dell'Avv. Assunta Brunetti, chiede al Comune di Meta il provvedimento di revoca dell'ordinanza n. 104/2002 alla luce della nota ministeriale prot. 505/2015.

15 aprile 2015

Il Comune di Meta trasmette la nota prot. 3108 del 28 febbraio 2015 inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale l'amministrazione rifiuta la revoca dell'ordinanza n. 104/2002 sostenendo che il divieto di transito agli autocarri, autobus, caravan e autocaravan in corso Italia sia necessario per ragioni di sicurezza viste le caratteristiche della strada che subisce restringimenti di carreggiata.

20 aprile 2015

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento del legale, chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di emettere un provvedimento di diffida nei confronti del Comune di Meta ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, commi 2, 3 e 4 del codice della strada.

7 marzo 2016

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sollecita il Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata affinché esegua un sopralluogo in corso Italia nel Comune di Meta.

15 luglio 2016

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento del legale, chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di integrare l'incarico al competente Provveditorato alle OO.PP. affinché siano verificate e documentate le condizioni geometriche della strada oggetto dell'ordinanza n. 104/2002 con particolare riguardo alla larghezza.

Di seguito anche la sentenza del Giudice di pace di Sorrento che ha accolto il ricorso del camperista sanzionato a Meta per violazione del divieto di transito alle autocaravan istituito con ordinanza n. 104/2002.

SENT. N. 2555/13
Dep. il 02/10/13
RG. N. 2931/12
Cron. N. 2016/14

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, Avv. Maria Monti, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo a fine udienza la seguente

SENTENZA

Nella causa civile RG. N. 2931/12 avente ad oggetto opposizione ex D. Lgs. n. 150/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione della Prefettura di Napoli Prot. n. 165/MET/12/III Area

TRA

_____ rappresentato e difeso dagli Avv.ti Assunta Brunetti e Marcello Viganò con studio in Firenze alla Via San Niccolò n.21

- opponente -

E

PREFETTURA DI NAPOLI, in persona del Prefetto p.t.
COMUNE DI META, in persona del Sindaco p.t.

- opposti -

Conclusioni: come da scritti difensivi e da verbali di causa

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato nei modi e termini di legge, l'opponente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso ordinanza ingiunzione della Prefettura di Napoli Prot. n. 165/MET/12/III Area, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di complessivi € 180,00, l'ordinanza ingiunzione veniva emessa a seguito di rigetto del ricorso al Prefetto avverso il verbale di contestazione n. 4412/P/11 del 01/11/2011 elevato dagli Agenti della Polizia Municipale del Comune di Meta a carico dello stesso ricorrente, quale proprietario del veicolo targato _____

Caravan Tg. _____ per violazione dell'art. 7, commi 1-13, C.d.S. in quanto "circolava in direzione Meta - Napoli nonostante l'ordinanza comunale n. 104 del 09/12/2002 ne vietasse la circolazione, come da relativo segnale stradale".
L'opponente nell'impugnare il provvedimento prefettizio, rilevava l'illegittimità dell'ordinanza comunale istitutiva della limitazione di circolazione, in quanto illogica, immotivata ed in contrasto con direttive ministeriali.
La Prefettura di Napoli, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva rimanendo contumace. Compariva in giudizio il Comune di Meta mediante il suo delegato, che chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Acquisita la documentazione agli atti, all'udienza del 02/10/2013 la causa è stata decisa come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.
Va preliminarmente dichiarata ammissibile l'opposizione perché proposta nei modi e termini di legge. Si osserva, inoltre, che l'avvenuto pagamento della somma ingiunta con ordinanza prefettizia non preclude l'azione giurisdizionale (Cass. n. 2862/2005).
Nel merito la stessa è fondata e può essere accolta.
Invero, parte opponente eccepeva l'illegittimità dell'ordinanza comunale n. 104 del 09/12/2002, istitutiva della limitazione di circolazione, in quanto illogica, immotivata ed in contrasto con direttive ministeriali; a sostegno di quanto dedotto produceva in atti direttive ministeriali aventi ad oggetto la predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale e la corretta applicazione delle disposizioni del Codice della Strada in materia, nonché nota Prot. 2935 del 29/05/2013 concernente l'ordinanza comunale n. 104 del 09/12/2002.
Dalla documentazione prodotta ed, in particolare, dalla nota Prot. 2935 del 29/05/2013, emerge che l'ordinanza comunale appare carente di motivazione, in quanto emanata in assenza di specifici elementi giustificativi e senza che siano esplicitati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, ed emerge, inoltre, che la segnaletica apposta sul luogo non rispetta fedelmente la prescrizione contenuta nell'ordinanza comunale.
Si osserva, altresì, che come più volte è stato precisato, al giudice ordinario è consentito operare un controllo di legittimità sul provvedimento amministrativo e, se del caso, disapplicarlo *incidenter tantum* (Cass. n. 116/2007, n. 22894/2007, n. 21432/2006).

Per quanto innanzi esposto, il verbale di contestazione, elevato per violazione dell'ordinanza comunale in oggetto, può ritenersi illegittimo e, pertanto, il ricorso può essere accolto.
Gli ulteriori motivi di impugnazione restano assorbiti dall'accoglimento del primo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di Sorrento, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza ingiunzione della Prefettura di Napoli Prot. n. 165/MET/12/III Area, così provvede:

a) accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza ingiunzione della Prefettura di Napoli impugnata;

b) condanna la Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t., alla restituzione in favore del Sig. _____ della somma di € 180,00 pagata a titolo di sanzione;

c) condanna la Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle spese di lite che vanno liquidate in € 160,00, di cui € 40,00 per spese, oltre Iva e Cpa, se dovute, con attribuzione.

Sorrento, 02/10/2013

Il Giudice
Avv. Maria Monti
Maria Monti

120 AGO 2014

L'AZIONE prosegue

NOI per voi

SEGNALATECI i divieti e/o le sbarre *anticamper* inviando a info@incamper.org le foto scattate anche con il cellulare e nel testo del messaggio scrivere l'esatta ubicazione.

VOI per noi

- INFORMATE i camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la loro libertà di circolazione e sosta, raccogliendo e trasmettendoci i loro dati (*indirizzo completo, targa autocaravan, email*). In tal modo potremo inviargli in omaggio un numero della rivista.
- RICORDATE ai camperisti che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dal 1985 è l'unica a intervenire per far eliminare divieti e sbarre *anticamper*. Per averne la dimostrazione aprire http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php, dove sono elencati i comuni in cui abbiamo fatto ripristinare la legge e/o dove ci sono nostre continue azioni in corso per farla ripristinare. I **35 euro l'anno** per associarsi (*circa 1/3 di un solo rifornimento di carburante, oltretutto recuperabile grazie agli sconti e promozioni riservati agli associati*) sono l'unica risorsa ma, se inviati da pochi equipaggi, non basterebbero nemmeno per acquisire, analizzare, intervenire e far revocare anche una sola ordinanza *anticamper*. A prendo [http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/01 Associazione/index.php](http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/01_Associazione/index.php) le indicazioni su come versare o far versare il contributo sociale.